

**DISCIPLINA DEI COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE**

**PER PRESTAZIONI TECNICHE ED URBANISTICHE**

*(Art. 18 legge 11.2.1994 n.ro 109)*

- Articolo 1 Disposizioni generali
- Articolo 2 Conferimento degli incarichi
- Articolo 3 Compiti particolari del responsabile unico del procedimento
- Articolo 4 Fondo per la progettazione
- Articolo 5 Ripartizione del fondo per la progettazione
- Articolo 6 Erogazione dei compensi a valere sul fondo per la progettazione
- Articolo 7 Penali
- Articolo 8 Fondo per la pianificazione

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 129 del 30.10.2002*

## **Articolo 1**

### **Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'attribuzione al personale dipendente del fondo previsto dall'art.18 della legge 11.2.1994 n.ro 109 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito per brevità denominata anche L. 109/94.
2. Il fondo si articola in due parti:
  - a. fondo per la progettazione, alimentato da una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro che è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché dei loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno dell'organico del Comune, costituiscono economie di spesa;
  - b. fondo per la pianificazione, alimentato dal 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato che viene ripartito tra i dipendenti che lo abbiano redatto ed i loro collaboratori.
3. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono dovuti soltanto nel caso di effettiva realizzazione dell'opera, nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera a) e soltanto a seguito di avvenuta approvazione dei piani, nell'ipotesi di cui al comma 2 lettera b).
4. La giunta comunale dopo l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici stabilisce per ciascuno di essi l'affidamento delle responsabilità, delle progettazioni, delle redazioni dei piani di sicurezza, delle direzioni dei lavori e dei collaudi, evidenziando tutti i casi di affidamento al personale dipendente.
5. L'Amministrazione comunale stipula polizze di assicurazione per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione utilizzando le somme appositamente riportate sul quadro economico dell'opera.
6. Le somme da destinare al pagamento degli incentivi per la progettazione e per la pianificazione sono contabilmente allocate sull'intervento relativo all'opera ovvero al piano da realizzare e su tale intervento gravano anche gli oneri assicurativi, contributivi e le imposte corrispondenti, eventualmente dovuti.

## **Articolo 2**

### **Conferimento degli incarichi**

2. In assenza di personale con qualifica dirigenziale, il sindaco, sulla base del provvedimento della giunta comunale di cui al comma 3 del precedente articolo e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7, comma IV, del D.P.R. 21.12.1999 n.ro 554 e successive modifiche e integrazioni, di seguito per brevità denominato anche DPR 554/99, conferisce:
  - a. l'incarico di responsabile unico del procedimento;
  - b. l'incarico per la progettazione preliminare, esecutiva e definitiva;
  - c. l'incarico per la redazione dei piani di sicurezza;
  - d. incarico per la direzione dei lavori;
  - e. l'incarico per il collaudo;
  - f. redazione degli atti di pianificazione.
3. Nella scelta del personale al quale conferire gli incarichi di cui al precedente comma, il sindaco si attiene ai seguenti criteri:
  - a. possesso di adeguate competenze tecniche;
  - b. capacità ed esperienze professionali;
  - c. rotazione ed equa distribuzione degli incarichi in rapporto al piano annuale dei lavori pubblici.
4. La scelta dei collaboratori, comunque individuati tra tutti i dipendenti anche non appartenenti al settore tecnico-manutentivo, che concorrono all'attuazione dei procedimenti specificati nel 1 comma, spetta al personale incaricato dal sindaco, ciascuno per le rispettive competenze.

### **Articolo 3**

#### **Compiti particolari del responsabile unico del procedimento**

1. Il dipendente al quale è conferito dal sindaco l'incarico di responsabile unico del procedimento, oltre ai compiti stabiliti dalla L. 109/94 e dal relativo regolamento di esecuzione, nel caso in cui siano stati affidati al personale interno al Comune anche ulteriori compiti di progettazione, redazione dei piani di sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo:
  - provvede al coordinamento dello staff operativo incaricato della realizzazione di ciascun lavoro ovvero soltanto di alcune fasi di esso;
  - individua tutti gli elaborati descrittivi e grafici in cui si articolano le varie fasi del lavoro, ivi compresi i piani di sicurezza ed i collaudi;
  - determina i tempi di ogni fase lavorativa, compresa quella intercorrente tra la progettazione ed il collaudo dell'opera;
  - individua, in collaborazione con i dipendenti incaricati dal sindaco, il personale tecnico e amministrativo da impiegare;
  - stabilisce e quantifica per ciascun lavoro, in base alle norme del presente regolamento, la dotazione complessiva del fondo e la sua ripartizione tra il personale avente diritto, tenendo conto delle penali da applicare in conformità all'art. 7;
  - vigila sul rispetto da parte degli dipendenti dei tempi prefissati, intervenendo tempestivamente in caso di ritardi che pregiudichino la tempistica concordata;
  - attua un costante monitoraggio sulle spese al fine di garantirne la rispondenza con i costi preventivati;
  - verifica che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
2. Il responsabile che non ottempera agli obblighi di legge o del presente regolamento o che non svolga i suoi compiti con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione del fondo di cui all'art. 1, limitatamente all'incarico affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari a suo carico.

### **Articolo 4**

#### **Fondo per la progettazione**

1. La percentuale effettiva del fondo per la progettazione, nel limite massimo dell'1,5%, è stabilita in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare sulla base dei seguenti parametri:
  - a) per progetti di importo oltre £ 1.000.000.000 (**€ 516.456,90**) la percentuale effettiva è pari all'1%;
  - b) per progetti di importo uguale o inferiore a £ 1.000.000.000 (**€ 516.456,90**) la percentuale effettiva è pari all'1,5%;
  - c) per progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo oltre £ 500.000.000 (**€ 258.228,45**) la percentuale effettiva è pari allo 1,25%;
  - d) per progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo uguale o inferiore a £ 500.000.000 (**€ 258.228,45**) la percentuale effettiva è pari allo 1,5%.
2. In presenza di varianti in corso d'opera, adottate in conformità all'art. 25, comma I, della L. 109/94, che comportino un aumento della spesa originaria, le percentuali di cui al precedente comma, calcolate sull'importo della maggiore spesa, determinano un corrispondente incremento del fondo per la progettazione, con esclusione delle ipotesi contemplate nella lettera d) del citato art. 25, comma I, che determinano invece specifiche penali nei confronti degli interessati.
3. La somma corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma, applicate all'importo dei lavori posto a base di gara, è inserita nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro ed in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
4. Qualora ne ricorrano le condizioni e gli incarichi sono affidati all'esterno, le percentuali di cui ai commi precedenti, corrispondenti alle prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie di spesa.

## **Articolo 5**

### **Ripartizione del fondo per la progettazione**

1. Entro i limiti percentuali stabiliti nell'art. 4, il fondo per la progettazione è ripartito, in linea di principio, in quote predeterminate tali da assicurare ciascuna la remunerazione delle funzioni svolte dai dipendenti incaricati e dai rispettivi collaboratori, consentendo comunque la sommatoria di quote o di parte di esse nel caso di coincidenza nei medesimi soggetti di più funzioni.
2. I coefficienti di ripartizione delle quote sono attribuiti, di norma, nelle seguenti percentuali:
  - per il responsabile unico del procedimento 20 %
  - per il progetto preliminare 10 %
  - per il progetto definitivo 15 %
  - per il progetto esecutivo 15 %
  - per il piano di sicurezza 5 %
  - per la direzione lavori 18 %
  - per il collaudo 5 %
  - per i collaboratori tecnici e amministrativi 12 %.
3. Nell'eventualità che gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma, con esclusione della responsabilità procedimentale, siano affidati a più soggetti, le percentuali di riferimento sono ripartite in parti uguali tra gli incaricati.
4. Le prestazioni elencate nel comma 1, per la parte progettuale, si intendono svolte con la predisposizione degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della L. 109/94.
5. Qualora per la particolare natura dei lavori o del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, purché di natura professionalmente non equiparabile ai contenuti tecnici dei lavori e del progetto medesimi, i compensi per le prestazioni rese dai consulenti esterni, determina una corrispondente riduzione dei compensi spettanti ai dipendenti incaricati.
6. La quota spettante ai collaboratori tecnici e amministrativi è suddivisa dal dipendente incaricato dal sindaco in base alle funzioni effettivamente svolte e preventivamente individuate al momento della costituzione dello staff operativo. Il suddetto dipendente procede alla ripartizione in maniera forfettaria ovvero in relazione al tempo effettivamente impiegato ed accertato per svolgere la funzione assegnata, preventivamente quantificato in linea di massima secondo il carico di lavoro. Dei risultati della attività svolta dai collaboratori è comunque responsabile in ogni caso il soggetto per il quale essi svolgono la funzione.

## **Articolo 6**

### **Erogazione dei compensi a valere sul fondo per la progettazione**

1. I compensi a valere sul fondo per la progettazione, quantificati e ripartiti in conformità alle presenti norme regolamentari, sono erogati nelle percentuali a ciascuno spettanti al termine dei lavori e sulla base di apposito provvedimento del responsabile unico del procedimento che richiamandosi al provvedimento di costituzione dello staff operativo, evidenzia:
  - la rispondenza tra quanto prestabilito nell'atto costitutivo e quanto realizzato;
  - la conformità dell'opera ai progetti esecutivi e definitivi e di questi ultimi al progetto preliminare ed eventuali varianti;
  - la completezza e la regolarità di tutti gli elaborati descrittivi e grafici;
  - il rispetto delle competenze e delle mansioni a ciascuno affidate;
  - il rispetto della tempistica;
  - le penalità eventualmente applicate;
  - l'avvenuta comunicazione dei riparti agli interessati per dovuta conoscenza e per consentire eventuali contestazioni.

2. I compensi sono liquidati in unica soluzione a seguito di collaudo positivo dell'opera, subordinatamente alla disponibilità delle somme sul corrispondente intervento del bilancio.
3. Non rientrano e non sono rimborsabili le spese che ciascun dipendente affronta in conseguenza dell'incarico svolto.
4. Fino a diversa disposizione delle competenti autorità, i compensi devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali a carico del Comune, oltre che del lavoratore.

## **Articolo 7**

### **Penali**

1. A fronte di ritardi ovvero in caso di presentazione di elaborati descrittivi e grafici incompleti o irregolari ed inoltre in presenza di rilevanti disservizi e di mancato rispetto di quanto stabilito nell'atto di costituzione dello staff operativo conseguono penali, calcolate sul compenso a ciascuno spettante, nelle misure di seguito indicate:
  - a. 0,5% per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica concordata, fino ad un massimo di 20 giorni, trascorsi i quali il dipendente perde il diritto al compenso;
  - b. fino ad un massimo dell'1%, stabilito dal responsabile unico del procedimento, ovvero dal sindaco per le irregolarità accertate nei confronti di quest'ultimo, per irregolarità, disservizi e per il mancato rispetto di quanto stabilito nell'atto costitutivo dello staff operativo.
2. La verifica della rispondenza alle norme del presente regolamento, oltre che al responsabile unico del procedimento, spetta, a ciascuno in maniera autonoma, anche al servizio di controllo interno ed al nucleo di valutazione anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.
3. Non si procede all'applicazione delle penali per ritardi, soltanto nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine assegnato e di norma, almeno trenta giorni prima delle scadenze prefissate, che i ritardi siano imputabili a fattori esterni imprevedibili o per sopraggiunta causa di forza maggiore, non imputabili agli interessati.
4. Il sindaco, sulla base degli elementi forniti dal responsabile unico del procedimento e dal servizio di controllo interno, accoglie o respinge le giustificazioni.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica la comminazione di sanzioni eventualmente conseguenti all'apertura del procedimento disciplinare a carico del dipendente inadempiente, in conformità alle norme del vigente regolamento di disciplina.
6. Le somme decurtate a titolo di penale costituiscono economie di spesa.

## **Articolo 8**

### **Fondo per la pianificazione**

1. Per atti di pianificazione comunque denominati, di cui al comma 2 dell'art. 18 della L. 109/94, devono intendersi tutti i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali o regionali, tra i quali a titolo non esaustivo debbono ricomprendersi:
  - il piano regolatore generale;
  - i piani attuativi del piano regolatore generale;
  - il piano dei trasporti;
  - il piano degli insediamenti commerciali;
  - il piano di riqualificazione urbana e ambientale;
  - i piani di recupero;
  - il piano del traffico;

- le varianti generali e particolari ai predetti strumenti;
  - redazione del regolamento edilizio.
2. Gli atti sopra indicati debbono essere redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari e per quanto applicabile alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici del 1.12.1969 n.ro 6679 e nel rispetto delle competenze professionali stabilite dalla legge.
  3. In considerazione della discrezionalità nella determinazione della tariffa urbanistica, spetta alla giunta comunale quantificare, di volta in volta, l'importo della suddetta tariffa in relazione alla complessità del piano o atto da realizzare.
  4. Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio, in mancanza di riferimenti legislativi, è fissato discrezionalmente dalla giunta comunale.
  5. I compensi per redazione degli atti di cui al comma 1, non superiori al 30% della tariffa professionale vigente, sono ripartiti tra i dipendenti incaricati dal sindaco della redazione degli atti medesimi, sulla base dei seguenti coefficienti di riferimento:

a. responsabile unico del procedimento	20 %
b. progettisti	65 %
c. collaboratori tecnici e amministrativi	15 %
  6. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati gli elaborati necessari ed eventuali da predisporre in relazione alle disposizioni che disciplinano ogni singolo strumento urbanistico, sono stabiliti i termini per la consegna degli elaborati, nonché gli obblighi del progettista con riferimento all'attività di cui è stato incaricato (partecipazione ad incontri di particolare importanza per la valutazione di osservazioni, proposte, attività presso uffici esterni, rielaborazioni di elementi particolari a seguito di osservazioni);
  7. In tutti i casi di affidamento al personale dipendente degli incarichi di pianificazione si applicano le norme di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 3 e previo loro adeguamento alla singola fattispecie, gli artt. 6 e 7 del presente regolamento.